



Città di Samarate

Provincia di Varese

AREA RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI

Servizio Tributi

INFORMATIVA

CANONE UNICO – COMPONENTE PUBBLICITA'

Soggetti interessati

Il canone unico – componente pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'assoggettamento al canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

È tenuto al pagamento del canone per la componente pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

A titolo di esempio, si supponga che un bar esponga una insegna luminosa con pubblicità di una ditta produttrice di caffè: in tale ipotesi, in primo luogo è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge il titolare dell'esercizio, in via subordinata tali obblighi vengono assolti dall'azienda produttrice di caffè.

Obblighi del richiedente

Per l'installazione del mezzo pubblicitario il richiedente deve innanzitutto presentare un'istanza all'**Area Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata**, onde ottenere un'apposita autorizzazione. Tale domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento comunale sul canone unico e dal regolamento edilizio comunale; a tal fine è opportuno contattare l'Ufficio di cui sopra.

Una volta in possesso di tale autorizzazione, il richiedente deve presentare all'ufficio preposto alla riscossione del canone la dichiarazione.

Dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata, prima di dare inizio all'esposizione della pubblicità, su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio (vedi sito www.sanmarcospa.it) o su carta semplice. Essa deve indicare fedelmente ed esattamente le caratteristiche del mezzo, tipologia (es. cassonetto, scritta su tenda,...), dimensioni del mezzo utilizzato, numero delle facce adibite alla pubblicità, contenuto dei messaggi pubblicitari, eventuale luminosità o illuminazione, l'ubicazione e il periodo di esposizione.

L'obbligo della dichiarazione sussiste anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità o il trasferimento dell'ubicazione. E' importante sottolineare che per la pubblicità annuale la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sino a quando non venga presentata denuncia di cessazione. **L'eventuale disdetta deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, altrimenti il pagamento sarà comunque dovuto per l'intero anno.**

Misurazione dei mezzi pubblicitari

Il canone unico – componente pubblicità si determina in base alla superficie della *minima figura geometrica piana* in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato successivo.

Per i mezzi pubblicitari *polifacciali* (cioè con più di due facce) il canone si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, con il minimo di un metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari *bifacciali* si deve invece procedere al calcolo separato delle due facce dei mezzi, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia.

Diretta conseguenza di tale finalità è che, nell'ipotesi di pubblicità realizzata con mezzi bifacciali, la superficie minima assoggettabile al canone è di mq. 2 e che l'eventuale maggiorazione per i grandi formati va applicata procedendo al calcolo separato delle due facce, indipendentemente quindi dalle modalità di calcolo previste per i mezzi polifacciali.

Per i mezzi pubblicitari aventi *dimensioni volumetriche* (es. globo, piramide,cono,...) il canone è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso (festoni di bandierine e simili, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, si considerano un unico mezzo pubblicitario).

Viene invece considerato forfettariamente (prescindendo cioè dalla effettiva superficie utilizzata) il canone corrisposto per la pubblicità esposta su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti propri.

Nel caso di scritta pubblicitaria su tende o cappottine la figura geometrica da considerare è quella che circonda la scritta e non l'intera tenda o cappottina.

Particolare attenzione va data alle esposizioni pubblicitarie sulle vetrine o porte d'ingresso dei locali. Sono esenti dal canone la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alle vendite di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi

pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

In materia di canone unico – componente pubblicità il criterio distintivo tra pubblicità e insegna è dato dalla funzione che il mezzo impiegato assolve in concreto. Tale funzione, per l'insegna, consiste nella identificazione del luogo in cui si svolge l'attività economica allo scopo di indirizzare il pubblico in quel luogo e per la pubblicità, nel richiamo dell'attenzione su una determinata ditta o su uno dei suoi prodotti.

A titolo di esempio, in un bar, una scritta in vetrina “BAR” è insegna, e come tale soggetta al canone anche se inferiore a mezzo metro quadrato; un cassonetto o una scritta esposti in vetrina reclamizzanti una marca di un caffè ivi venduto è pubblicità, e come tale è esente se non supera la superficie di mezzo metro quadrato.

Publicità effettuata con veicoli

Anche per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per proprio conto, è dovuto il canone unico – componente pubblicità per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza.

Il canone varia a seconda se il veicolo ha una portata superiore o inferiore a 3.000 Kg.

Il canone non è dovuto quando sul veicolo l'iscrizione del marchio, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa (compreso numero di telefono e indirizzo internet) non sia apposta più di due volte e ciascuna non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

Il canone non è dovuto altresì quando viene riportata l'iscrizione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di autotrasporto (autotrasportatori), limitatamente alla sola superficie utile occupata da tale iscrizione.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone è da conservare e da esibire a richiesta degli agenti autorizzati.

ESENZIONE DELL'IMPOSTA

Il canone unico – componente pubblicità non è dovuto per le insegne di esercizio(*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati (ragione sociale o tipologia d'attività "bar, panificio").

È da precisare che se la superficie complessiva supera i cinque metri quadrati il canone è da calcolarsi sull'intera superficie e non solo sulla parte in eccedenza (i cinque metri non sono da considerarsi una franchigia).

(*) Definizione di “insegna di esercizio” ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: “Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura (ragione sociale), installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”

Inoltre sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali (escluse gallerie dei centri commerciali e le pubblicità adiacenti alle vetrine) adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata e non visibile dall'esterno, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel

- loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j) le pubblicità di dimensioni inferiori a 300 cm quadrati.
 - k) le pubblicità effettuate all'interno di impianti sportivi ad uso dilettantistico con capienza inferiore a 3000 posti, purché la pubblicità stessa sia rivolta all'interno dell'impianto.

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà nei seguenti casi:

- a) quando la pubblicità è effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) quando la pubblicità riguarda manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) quando la pubblicità è relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

PAGAMENTO DEL CANONE

Il pagamento del canone dovuto deve essere eseguito contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Per la pubblicità annuale il canone è dovuto per anno solare di riferimento. Per gli anni successivi,

senza presentare la dichiarazione, si può prorogare l'esposizione della pubblicità con il semplice pagamento entro il 30 aprile dell'anno di riferimento (salvo proroghe).

Per la pubblicità annuale il canone può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre) quando l'importo relativo sia superiore ad € 1.549,37.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento F24 o pago PA intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore.

Per le tariffe in vigore consultare la deliberazione di Giunta comunale pubblicata sul sito internet comunale.

PER EVENTUALI CALCOLI SUGLI IMPORTI POSSONO ESSERE CONTATTATI GLI UFFICI DELLA SAN MARCO SPA CHE GRATUITAMENTE EFFETTUANO I CONTEGGI.

MODULISTICA

La modulistica relativa alle denunce di inizio esposizione, variazioni e di cessazione sono disponibili presso gli uffici della San Marco S.p.A o possono essere presentate in carta semplice oppure sul sito www.sanmarcospa.it (selezionando il Comune di Samarate).

N.B. E' STATA CREATO UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA SUL QUALE SI PUO CHIEDERE QUALSIASI CHIARIMENTO

Email : samarate@sanmarcospa.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836);
- Regolamento comunale riapprovato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26/05/2021

REGIME SANZIONATARIO

- Diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente: indennità pari al canone maggiorato del 50%;
- Mancato/tardivo/difforme versamento: 30% (minimo di €. 25,00 – massimo di €. 500,00);
- Altre violazioni delle disposizioni regolamentari: sanzione pecuniaria da minimo di €. 25,00 a massimo di €. 500,00.